

Assicurazione di TUTELA LEGALE

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Compagnia: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A. Ragione sociale: Società per Azioni
Sede Legale in Italia - Autorizzata con Prov. Min. del 18/3/1935 e succ. D.M. 15870 del 26/11/1984 (Ramo 17) e D.M. 19867 del 08/09/1994 (Ramo 16)

Prodotto: TutelUniCA Famiglia
Ed. 09/2018 Agg. 03/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

È il contratto di tutela legale con il quale la Compagnia si obbliga a fornire le prestazioni occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali dei professionisti incaricati, con studio nel Distretto di Corte d'Appello competente, per l'assistenza tecnica dell'Assicurato per vertenze relative a fatti della vita privata.
- ✓ Pagamento delle spese legali e peritali per vertenze in sede civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, per la difesa in sede civile per resistere a richieste risarcitorie avanzate da terzi, per la difesa in sede penale e per illeciti amministrativi in sede stragiudiziale e processuale per ogni grado di giudizio.
- ✓ La Compagnia interviene entro i massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Beni diversi da: Immobile di residenza o adibito a dimora abituale e immobile adibito a dimora saltuaria o stagionale, identificati in polizza.
- ✗ Attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale.
- ✗ Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione.
- ✗ Vertenze non derivanti dal rischio assicurato.
- ✗ Sanzioni pecuniarie.

Chi non è assicurato?

- ✗ Soggetti diversi da: Contraente, Soggetti risultanti da Atto di Stato di Famiglia conviventi con il Contraente, Addetti ai servizi domestici regolarmente assunti nell'esercizio dell'attività lavorativa svolta presso il Contraente e/o Assicurati.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Procedimenti in materia di status personale e capacità: massimale € 5.000 per vertenza (€ 2.500 per vertenza per la copertura "Polizza alla sola persona del Contraente"); carenza di 12 mesi dal perfezionamento della Polizza o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.
- ! Vertenze con compagnie di assicurazione: denunce presentate alla controparte-compagnia di assicurazione trascorsa la carenza di 90 giorni dal perfezionamento della Polizza o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.
- ! Vertenze con gli addetti ai servizi domestici: massimale € 12.000 per vertenza e per anno assicurativo; carenza di 120 giorni dal perfezionamento della polizza.
- ! Controversie relative all'attività lavorativa del Contraente quale dipendente: massimale € 12.000 per vertenza e per anno assicurativo. Per vertenze di competenza del giudice del lavoro: carenza di 120 giorni dal perfezionamento della polizza.
- ! Separazione personale tra coniugi, scioglimento unione civile, divorzio, risoluzione del contratto di convivenza: massimale € 5.000 per vertenza (€ 2.500 per vertenza per la copertura "Polizza alla sola persona del Contraente"); carenza di 12 mesi dal perfezionamento della Polizza o dall'inserimento in garanzia dell'Assicurato.
- ! Vertenze in materia di modifica, ampliamento, ristrutturazione degli immobili assicurati: valore di lite sino a € 100.000.
- ! Difesa in sede civile per vertenze contrattuali e extracontrattuali per resistere a pretese risarcitorie avanzate da terzi: massimale € 12.000 per vertenza.



Dove vale la copertura?

- ✓ Vertenze Contrattuali: Italia, Vaticano, S. Marino.
- ✓ Vertenze Extracontrattuali - Penali - Illeciti amministrativi: Europa Geografica.



Che obblighi ho?

- L'obbligo, in sede di perfezionamento della Polizza, di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto i cambiamenti che comportano aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.
- L'obbligo, in sede di denuncia e nel corso del sinistro, di trasmettere alla Compagnia tutti i documenti idonei e necessari a una corretta istruzione della pratica e ogni altra documentazione richiesta dalla legge per lo svolgimento dell'attività assicurativa.
- L'obbligo di agire secondo correttezza, formulando in sede stragiudiziale e giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali.



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e viene corrisposto all'inizio del periodo assicurativo. È prevista la possibilità di frazionamento del premio senza oneri aggiuntivi e può essere concordata tra le parti con espressa pattuizione.

Se convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria all'inizio del periodo assicurativo quale premio minimo e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo, annuo o della minor durata del contratto.

Può essere corrisposto tramite: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità; bonifici, altri mezzi di pagamento bancario, postale; contanti esclusivamente per contratti il cui premio annuo sia inferiore a Euro 750.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata sia stata pagata in tale data; in caso diverso la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura si rinnova automaticamente per un anno, salvo disdetta. La garanzia opera con effetto retroattivo per imputazioni penali e illeciti amministrativi per eventi/fatti riferiti ai 24 mesi antecedenti al perfezionamento della polizza; carenza di 90 giorni antecedenti il perfezionamento della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Facoltà di disdetta: la polizza può essere disdettata almeno 30 giorni prima della scadenza con lettera raccomandata, mail certificata alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto.

Anticipata risoluzione: la polizza si risolve di diritto dalla data di cessazione del rischio.

Facoltà di recesso: la Società o il Contraente consumatore possono recedere dal contratto con preavviso minimo di 30 giorni entro il 60° giorno successivo ad ogni denuncia, riscontro, pagamento di sinistro e/o rifiuto di indennizzo.